

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

(26^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Norme a favore dei centralinisti ciechi »
(704) (D'iniziativa dei senatori Dal Canton
Maria Pia ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 308, 309, 310
BONATTI	309
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	309
ROBBA	309
VALSECCHI Pasquale	309
VARALDO, relatore	308, 309

Discussione e rinvio:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, modificato con legge 8 maggio
1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modi-
ficazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
concernente provvedimenti per la coopera-
zione » (1244) (Approvato dalla Camera dei
deputati):

PRESIDENTE	304, 307, 308
BONATTI	306, 308

BRAMBILLA	Pag. 308
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	307, 308
POZZAR, relatore	304
VARALDO	308

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco
Casotti Dolores, Accili, Albani, Bermani, Bi-
santis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Ferma-
riello, Magno, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar,
Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pa-
squale, Varaldo e Vignolo.

Intervengono il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio Fossa ed il sot-
tosegretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è ap-
provato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione** » (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O Z Z A R , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge in discussione è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1970 ed era stato presentato a tale ramo del Parlamento in data 29 agosto 1968. Desidero sottolineare il fatto che un disegno di legge, presentato nel 1968, sia stato approvato soltanto due anni dopo. Debbo aggiungere che analogo provvedimento — quasi uguale anche nei termini formali — era stato presentato dal Governo nella passata legislatura; esso decadde per l'intervenuto scioglimento delle Camere. Ciò pone in risalto l'urgenza del disegno di legge inteso a modificare la disciplina delle attività cooperativistiche che, risalendo all'ormai lontano 1947, ha necessità di essere adeguata alle nuove esigenze e situazioni — anche da un punto di vista monetario — che si sono verificate in questi ventitrè anni.

Desidero poi rilevare che il disegno di legge non rappresenta una vera e propria riforma del settore cooperativistico, cioè in linea con le posizioni più avanzate di altri Paesi, così come sarebbe stato auspicabile ed era stato auspicato negli anni passati, ed anche ipotizzato da apposite commissioni

istituite a livello di Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione di tutte le più grandi organizzazioni cooperative italiane. Si tratta, come spesso capita nelle vicende legislative, di una « mini-riforma », che si limita a correggere le storture più evidenti e a compiere gli adeguamenti più necessari ed urgenti rispetto a situazioni anomale che si verificano con la legislazione in vigore, corrispondendo ai voti più pressanti del settore interessato.

Questo disegno di legge deve essere confrontato all'altro provvedimento analogo (che è iscritto all'ordine del giorno in sede referente) — recante il numero 645 e presentato dal senatore De Marzi e da altri nostri colleghi — che per una buona parte ripete cose che sono contenute nel provvedimento governativo integrandole con ulteriori precisazioni. Un giudizio di massima sul disegno di legge n. 645 porterebbe a dire che esso è più ampio e più completo rispetto a quello governativo: è un tentativo di fare quel codice della cooperazione di cui prima ho detto. Comunque, considerata l'urgenza della iniziativa del Governo e l'esperienza della passata legislatura nella quale analogo provvedimento, passando dal Senato alla Camera dei deputati e da questa al Senato, non potè completare il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere, sono dell'opinione che la Commissione debba soffermarsi esclusivamente sul disegno di legge di iniziativa governativa che, essendo già stato approvato dalla Camera, ci permette una maggiore rapidità di tempi legislativi. Torno a ripetere che è urgente approvare il provvedimento in discussione, perchè effettivamente alcune norme in esso contenute sono di palese necessità, venendo a por fine a situazioni decisamente insopportabili per le cooperative operanti nel nostro Paese.

Il disegno di legge n. 1244 — numero 857 per quanto riguarda la Camera dei deputati — consisteva originariamente in nove articoli; la Camera, attraverso un notevole numero di sedute, lo ha ampliato ed il testo che ci è pervenuto è composto di 19 articoli. La novità consiste nel fatto che il disegno di legge originario si limitava a modifiche per ciò che concerne la fissazione del numero mi-

nimo dei soci i requisiti di ammissibilità a soci, i limiti azionari, eccetera, e ad una regolamentazione *ex novo* per quanto riguarda i consorzi di cooperative, il registro prefettizio e lo schedario generale.

I nuovi articoli inseriti dalla Camera dei deputati portano indicazioni, precisazioni o addirittura interpretazioni autentiche di precedenti norme per alcuni problemi di carattere fiscale delle cooperative. Così abbiamo: all'articolo 9 l'interpretazione autentica circa la natura delle ispezioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modifiche; all'articolo 10, l'interpretazione autentica dell'articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 2645; all'articolo 11, le modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; l'articolo 12, che riguarda i prestiti ai soci di cooperative; l'articolo 14, che si riferisce ai contributi e alle spese per le ispezioni. Infine ci sono articoli nuovi — dal 15 in poi — che riguardano nuovi compiti, ulteriori precisazioni circa la commissione centrale per le cooperative e le commissioni provinciali di vigilanza, e un comitato che viene istituito in seno alla commissione centrale con compiti di direzione continuativa delle attività cooperative nel nostro Paese.

C'è una questione preliminare, signor Presidente, che io vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione. Il disegno di legge comprende un articolo 8 che contiene disposizioni fiscali; nel « decretone » che è oggi approdato alla Camera dei deputati è stato all'ultimo momento inserito, in maniera integrale, il contenuto di tale articolo. Ora io mi chiedo se noi possiamo correttamente lasciare l'articolo 8 così come è quando esso viene approvato in ugual contenuto e forma nel « decretone ». A mio avviso è necessario attendere il termine dell'*iter* del « decretone ». Se, infatti, nel « decretone » venisse per avventura a mancare un articolo del genere e noi avessimo eliminato l'articolo 8 dal te-

sto del nostro provvedimento, quest'ultimo risulterebbe monco. Pertanto io sarei dell'avviso di svolgere al momento la discussione generale sul disegno di legge n. 1244, fermandoci all'esame degli articoli.

Ciò detto passo ad una rapida illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 modifica la legge fondamentale del 1947 per ciò che concerne il numero minimo dei soci che rimane di nove, con una ulteriore precisazione: le cooperative che nel corso della loro attività vedono diminuito il numero di soci, sono obbligati a reintegrare il numero stesso nel termine di un anno e nella misura di almeno nove soci per la società cooperativa normale, cinquanta o venticinque soci, rispettivamente, per le cooperative di consumo e di lavoro. Contengono nuove disposizioni anche gli ultimi commi, dove si dice che l'autorizzazione può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente servizi ai propri soci.

L'articolo 2 riguarda l'ammissione alle cooperative di elementi tecnici e amministrativi, la percentuale dei quali viene aumentata in rapporto alle esigenze della produzione e dello sviluppo tecnico moderno; mentre attualmente è previsto un numero di elementi amministrativi e tecnici non superiore al quattro per cento, tale percentuale viene elevata dal disegno di legge ad un massimo del dodici per cento; per quanto riguarda poi le cooperative agricole, la percentuale è ulteriormente elevata dal quattro all'otto per cento.

L'articolo 3 modifica — ed era ora — i limiti azionari per i soci delle cooperative: dalle 250.000 lire fissate nella legge del 1947 si passa a due milioni e a tre per le cooperative di produzione e lavoro ed il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a cinquemila lire, nè superiore alle ventimila (attualmente i limiti sono 500 lire e 10.000 lire).

Modifiche di carattere formale sono poi contenute negli altri articoli; sostanziale, invece, è la modifica apportata con l'articolo 5, che cancella l'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 di-

cembre 1947, n. 1577, già abbondantemente citato, sostituendolo con quattro articoli.

L'articolo 6 prevede modifiche soltanto formali.

L'articolo 7 è un nuovo articolo inserito durante la discussione alla Camera; si prevede che nelle cooperative agricole sia ammesso a votare, nelle assemblee delle cooperative stesse, oltre al titolare dell'azienda agricola, anche un familiare e un parente fino al terzo grado o un affine sino al secondo grado, purchè partecipi all'attività dell'azienda e purchè munito di apposita delega.

L'articolo 8 lo ho già illustrato un momento fa, dicendo che è stato inserito nel « decretone ».

Poi ci sono gli articoli 9, 10, 11 e 12, che contengono interpretazioni autentiche, o ulteriori precisazioni, per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte e tasse sempre delle società cooperative. Ritengo che tutti questi articoli siano da accettare, in quanto portano chiarezza in una materia che è fonte di tante controversie.

L'articolo 13 contiene il divieto di trasformazione delle società cooperative, anche nel caso che la trasformazione in società ordinaria sia deliberata all'unanimità dai soci.

L'articolo 14 tratta dei contributi e spese per le ispezioni, precisando meglio il testo precedente.

Gli articoli 15, 16 e 17 allargano e precisano meglio i compiti delle Commissioni provinciali di vigilanza, della Commissione centrale e del Comitato delle cooperative. Per quanto riguarda la Commissione centrale, la legge in vigore prevede che esso possa essere convocata soltanto dal Ministro del lavoro (che affaccendato in tante altre faccende e con poco tempo a disposizione, la convoca in pratica sì e no una volta all'anno); il disegno di legge prevede invece che la Commissione sia convocata dal suo Presidente d'intesa col Ministro del lavoro. Questo permetterà al massimo organo di vigilanza e di propulsione della cooperazione in Italia di funzionare in maniera più continuativa e più efficace.

Non mi pare di dover aggiungere altro ad illustrazione di questo disegno di legge, salvo a ribadire quanto ho detto all'inizio.

Trattasi sostanzialmente di un disegno di legge decaduto nella passata legislatura perchè il Parlamento non aveva fatto in tempo ad approvarlo; di un provvedimento necessario, di un provvedimento molto urgente. Per tali ragioni ritengo che la Commissione, risolto il problema posto dall'articolo 8, debba approvare il disegno di legge sostanzialmente come pervenuto dalla Camera dei deputati, senza apportarvi eccessive modifiche che potrebbero mettere in pericolo la sua approvazione nei termini di tempo auspicati.

B O N A T T I . Ritengo — e questo mi pare sia il parere di tutti i componenti della Commissione — che il disegno di legge al nostro esame non voglia, nè abbia la pretesa di rappresentare una legge-quadro per la cooperazione. Quindi siamo lontani dal trovarci di fronte ad una legge che riformi tutta la materia, che disciplini e regoli tutti i settori della cooperazione: lavoro, produzione, agricoltura e consumo. Dobbiamo però dare atto che questo è un disegno di legge che affronta alcuni problemi della cooperazione. Ma, ripeto, siamo lontani da uno strumento legislativo completo, perchè tutto il settore della cooperazione oggi è divenuto importante, decisivo per molti altri settori, ed al riguardo voglio fare un preciso riferimento al campo edilizio. Nel campo dell'edilizia abbiamo i consorzi che veramente si sono distinti per come hanno costruito, per la serietà con cui si sono impegnati nella loro opera rivolta a dare una casa decente e rispondente alle esigenze di una vita moderna ai soci e ai non soci. Una parola di lode va data anche alla cooperazione nel campo dei consumi, al COMIT ed alle altre centrali che oggi svolgono una funzione così importante e calmieratrice. Oggi sentiamo più che mai la esigenza di avere strumenti che siano diretta emanazione di chi lavora, di chi vive del solo compenso del proprio lavoro.

Dobbiamo con altrettanta franchezza rilevare che questo disegno di legge ha subito pure indirettamente delle notevoli e sostanziali modifiche. Giustamente il relatore ci faceva notare che il « decretone » ha recepito il contenuto dell'articolo 8. Il decretone ha previsto anche agevolazioni per il fondo di

dotazione e sgravi fiscali a favore dei soci delle cooperative. Ci troviamo di fronte ad una situazione completamente nuova, matura, degna della massima considerazione. Ecco perchè avanzo al sottosegretario De Marzi la richiesta di farsi promotore di un incontro con le tre centrali della cooperazione per fare il punto della situazione alla luce di quanto di nuovo si è creato.

Noi avanziamo questa richiesta, e ci troverete allineati nei vostri sforzi per una legge efficiente, che vada incontro alle aspirazioni di tutto il settore della cooperazione.

P R E S I D E N T E . La proposta del relatore è di mandare avanti il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1244, anche per ragioni di tempo. Però il relatore ha rilevato che l'ordine del giorno della presente seduta include, fra gli altri disegni di legge in sede referente, il n. 645 che verte sulla stessa materia ed è stato presentato dai senatori De Marzi ed altri. Parte di quest'ultimo disegno di legge è stata recepita dal disegno di legge governativo approvato dalla Camera dei deputati.

Ora mi pare che noi non potremmo comunque concludere l'esame del disegno di legge n. 1244 in questa seduta, anche perchè, come il relatore ci ha riferito, l'articolo 8 di esso è stato totalmente assorbito dal « decretone » di cui occorre attendere le sorti definitive.

Può essere invece utile abbinare la discussione del disegno di legge n. 645 con quella del disegno di legge n. 1244. Per far questo occorre chiedere l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 645. Pertanto oggi inizieremo l'esame di tale provvedimento per verificare se esiste il consenso dei diversi gruppi sulla proposta che farò di chiederne il passaggio in sede deliberante. Per non perdere inutilmente il tempo a disposizione potremmo, in attesa dell'approvazione definitiva del decretone e della nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 645, far lavorare una sottocommissione come si è fatto altre volte.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Pri-

ma di tutto voglio ringraziare il relatore per la precisa e dettagliata relazione che ha fatto. Credo che abbia tracciato un quadro chiaro della situazione del disegno di legge che discutiamo. Concordo con lui: trovandomi, per la mia attuale veste, a portare avanti come rappresentante del Governo quello che avevo inteso portare avanti come parlamentare, sono il primo ad essere interessato perchè questo provvedimento veda la luce.

Durante questo periodo ho già avuto incontri con le organizzazioni riconosciute per la cooperazione ed anche in occasione della discussione del « decretone » per ciò che concerne l'articolo 8, che è stato incluso al fine di far godere immediatamente del particolare beneficio le cooperative alla stregua delle altre società. Altrimenti le cooperative avrebbero ottenuto il beneficio soltanto quando il disegno di legge, ora al nostro esame, fosse approvato. Ed anche se si fosse trattato di 15 giorni di ritardo, sarebbero stati 15 giorni di ritardo ingiusto.

P R E S I D E N T E . Comunque, se non ci fosse stato l'intoppo dell'articolo 8, il disegno di legge avrebbe potuto essere approvato.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* C'era un errore legislativo che bisognava correggere, all'articolo 5, sulla questione della rappresentatività.

Durante la discussione del decretone, il Governo si è poi impegnato di accettare, in sede di esame di questo provvedimento di riforma, ulteriori miglioramenti. Al momento un rinvio della discussione, come ha sottolineato il relatore, si rende necessario, in quanto nel « decretone » sono state inserite dal Senato le disposizioni contenute nell'articolo 8 del disegno di legge. Occorre pertanto attendere la fine dell'esame del « decretone » da parte dell'altro ramo del Parlamento.

D'altra parte, è auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge, con quelle modifiche migliorative che la Commissione riterrà opportune. A questo fine sono d'accordo per la nomina di una sottocommis-

sione, la quale potrebbe anche sentire i rappresentanti delle cooperative ed elaborare così un testo nuovo e più completo.

Tra le modifiche che andrebbero apportate vi è quella che riguarda il limite per quote sociali, stabilito dalla Camera dei deputati in tre milioni. Dovrebbe, invece, essere a mio parere l'assemblea dei soci a stabilire questo limite; esso comunque andrebbe modificato. Basti pensare che detto limite è addirittura peggiorativo nei confronti di quanto stabilito dal codice fascista del 1942. La verità è che siamo di fronte ad una opposizione che viene dagli istituti bancari.

BONATTI. Finalmente sentiamo parlare chiaro!

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Bisogna giungere col tempo a quanto si è stabilito in Olanda e Danimarca, dove è l'assemblea dei soci a decidere.

È stato lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale che mi ha dato la direttiva di fare il possibile perchè il disegno di legge venga approvato al più presto. È per questo che ritengo necessaria la nomina di una sottocommissione.

BRAMBILLA. Mi dichiaro favorevole, a nome del mio Gruppo, alla nomina di una sottocommissione, ma non alla discussione congiunta del disegno di legge all'ordine del giorno con quello d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri, che è all'ordine del giorno in sede referente, per il quale, come ripeterò se ne inizieremo formalmente l'esame, sono contrario all'assegnazione in sede deliberante.

VARALDO. Nulla ci vieta di inserire nel disegno di legge n. 1244 alcune modifiche migliorative traendole dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri, indipendentemente dal fatto di chiedere o meno l'assegnazione in sede deliberante di quest'ultimo disegno di legge.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione si è dichiarata favorevole

alla nomina di una sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge numero 1244. Designo quali componenti di tale Sottocommissione i senatori Bonatti, Vignolo, Robba, Pozzar, Segreto ed Accili.

Rimane altresì stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge numero 1244 è rinviato ad altra seduta.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Norme a favore di centralinisti ciechi » (704)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Valsecchi Pasquale, Sallari, Corrias Efsio, Berthet e Deriu: « Norme a favore dei centralinisti ciechi ».

Ricordo che la discussione di questo disegno di legge fu rinviata, il 1° luglio scorso, in attesa di chiarimenti del Governo.

VARALDO, *relatore.* Il rinvio fu determinato dal fatto che la Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere contrario all'articolo 4. In seguito a ciò la discussione del disegno di legge fu sospesa in attesa che il Governo esaminasse le possibilità di copertura finanziaria dell'onere di cui al predetto articolo 4.

Vorrei quindi sapere dall'onorevole rappresentante del Governo che cosa può dirci in proposito.

PRESIDENTE. Preciso che il relatore aveva fatto la proposta di stralciare l'articolo 4 dal disegno di legge in esame, al fine di accelerarne l'iter e di proseguire la discussione in sede deliberante. La Commissione, invece, ha ritenuto opportuno chiedere al Governo di far conoscere l'onere finanziario per l'applicazione dell'articolo 4 in modo che, una volta conosciuto tale onere, fosse possibile chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro.

La Commissione ha ritenuto indispensabile, pertanto, mantenere l'articolo 4 nel provvedimento.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)26^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dobbiamo fornire i dati necessari alla Commissione finanze e tesoro per giudicare l'onere finanziario derivante dall'articolo 4. In base ad accertamenti fatti attraverso tutti gli uffici di collocamento, risulta in questo momento che sono 2.781 i centralinisti ciechi occupati, di cui 758 presso le amministrazioni statali. L'onere per lo Stato è di lire 29 milioni e 562.000, arrotondabili a lire 30.000.000.

V A R A L D O , *relatore*. L'onere ammonta a lire 180.000.000, considerando tutti i centralinisti ciechi occupati.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Calcolando l'indennità giornaliera di lire 125, prevista dall'articolo 32 della legge 11 febbraio 1970, n. 99, per il personale in servizio presso i centralini telefonici dell'Amministrazione delle poste, si ottiene esattamente l'onere anzidetto, e cioè: lire 125 per 325 giorni all'anno per 758 centralinisti ciechi in servizio presso le amministrazioni statali fanno lire 29.562.000.

R O B B A . Comunque bisognerà precisare: qui, infatti, si dice soltanto « non inferiore ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le 125 lire corrispondono al massimo dell'indennità che ricevono gli operatori dei centralini telefonici del Ministero delle poste, stabilita con la legge 11 febbraio 1970, n. 99, all'articolo 32.

V A R A L D O , *relatore*. È mia impressione, però, che non si facesse riferimento a quella legge, perchè il disegno di legge che stiamo discutendo è stato presentato nel 1969, mentre la legge è del 1970.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È giusto che questi centralinisti ricevano la stessa indennità degli altri centralinisti delle Poste.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'indennità prevista dall'articolo 4 si arriva ad un onere per lo Stato di 30 milioni. Ora, senatore Varaldo, dovremmo indicare anche la copertura per tale spesa, e poi avere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma è difficile dare una indicazione precisa: si tratta di un onere che grava su tutti i bilanci, non soltanto su quello di un Ministero.

V A L S E C C H I . I centralinisti ciechi sono più di tremila in tutta Italia.

B O N A T T I . Allora imputiamo questa spesa al fondo globale, demandando al Ministro del tesoro il compito di emanare i relativi decreti di variazione. La dizione potrebbe essere la seguente: « Alla spesa prevista dal presente articolo si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

V A R A L D O , *relatore*. Per me va benissimo, ma allora bisognerà formulare un apposito emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Varaldo, per snellire i lavori della Commissione, così come già altre volte abbiamo fatto senza che la Commissione stessa abbia avuto nulla da eccepire, vorrei pregarla di prendere personalmente contatto con la Commissione finanze e tesoro in modo da poter risolvere in breve tempo questo problema.

V A R A L D O , *relatore*. D'accordo.

B O N A T T I . Signor Presidente, vorrei informarla che il nostro Gruppo presenterà un emendamento al fine di modificare il disegno di legge là dove si dice che i patentini sono acquisiti attraverso scuole statali o autorizzate...

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)26^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

P R E S I D E N T E . Senatore Bonatti, ci sono anche altre modifiche e proposte che noi dovremo esaminare, specialmente agli articoli 1 e 5; ma in questo momento è necessario superare il parere negativo della 5^a Commissione per poter procedere all'eventuale approvazione del provvedimento. Quando avremo un nuovo parere della 5^a Commissione — e speriamo che esso sia favorevole — potremo esaminare e discutere tut-

ti gli emendamenti che gli onorevoli senatori vorranno presentare.

Con questa intesa e poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI